



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Prot. n. [come da segnaturo]

Roma, [come da segnaturo]

DETERMINAZIONE

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 , con il quale è stato adottato il “Codice dei Contratti Pubblici”, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, numero 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

VISTO l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 comma 1 lettera a) e b) che prevede l' affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro dei servizi e forniture, e dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'art. 52 del d. lgs. 36/2023 che prevede che: 1) nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. 2) Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

VISTO, in materia, anche l'art. 71 commi 1 e 2 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, rubricato “Modalità dei controlli”, che prevede che le Amministrazioni procedenti debbano effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni.

RITENUTO necessario, al fine di dare attuazione alla sopra citata normativa, di procedere all'emanazione di un Regolamento contenente le regole per la determinazione dei criteri di effettuazione dei controlli a campione sul possesso dei requisiti da effettuarsi in relazione agli affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori fino alla soglia dei 40.000 euro

IL DIRETTORE CENTRALE

DETERMINA

ART. 1

Di emanare il Regolamento per la determinazione dei criteri di effettuazione dei controlli a campione sul possesso dei requisiti da effettuarsi in relazione agli affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori fino alla soglia dei 40.000 euro in ottemperanza all'art. 52 del d.lgs. 36/2023, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 2

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Roberto CHIARA

Documento firmato digitalmente